

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO SULL'

Affidamento Fiduciario

L'affidamento fiduciario è un negozio giuridico di recentissima origine dottrinale italiana che si inserisce come una nuova figura contrattuale nel panorama del diritto civile italiano, prima come nuovo concetto giuridico e solo successivamente messo in pratica come contratto nelle situazioni reali che si presentano nella vita di tutti i giorni, aspetto questo del tutto innovativo e peculiare per il nostro sistema, con l'intenzione di aggirare il concetto di simulazione senza l'utilizzo di preliminari o false procure. L'obiettivo di questo nuovo tipo di contratto, che risulta essere atipico in quanto non espressamente previsto dal Codice Civile anche se si serve di numerose norme contenute nello stesso, è quello di soddisfare esigenze che esistono nella realtà di tutti i giorni ma per le quali non è possibile trovare alcuna tutela o soluzione nel codice.

L'affidamento fiduciario è allora quel contratto interamente normato dalla legge italiana in cui un soggetto, l'affidante, affida a un terzo, il gestore, che agisce in qualità di affidatario fiduciario con determinati obblighi posti a suo carico, un patrimonio separato dal proprio e segregato con l'eventuale apposizione di un vincolo pubblicitario ex art. 2645 comma 3 c.c. per i beni immobili o i beni mobili registrati, affinché questi ne sviluppi il programma voluto e dettato dal disponente stesso a vantaggio di uno o più beneficiari. Questo programma deve descrivere sia le funzionalità che i bisogni specifici che devono essere indirizzati ai beneficiari e di cui l'affidatario fiduciario deve tenerne obbligatoriamente conto. Oltre alle necessarie figure dell'affidante, dell'affidatario fiduciario e dei beneficiari spesso si inserisce nel contratto di affidamento fiduciario anche la facoltativa presenza di un garante del contratto a cui spetta il compito di vigilare sull'operato dell'affidatario e agire al suo posto quando questi sia inerte. Il riconoscimento da parte dell'ordinamento e del legislatore di questo particolare contratto vale a rendere il patrimonio affidato non solo segregato all'unico e specifico utilizzo previsto nel contratto stesso, sempre che ne sia effettivamente meritevole di tutela, ma anche separato sia dal patrimonio eventualmente residuo dell'affidante che da quello proprio dell'affidatario fiduciario, rendendolo così inopponibile alle richieste dei terzi. Risulta evidente che non si origina alcuna segregazione patrimoniale se l'affidatario svolge il solo materiale ruolo di esecutore di ordini altrui e quindi il programma si riduce a un mero mandato.

L'utilizzo di questo contratto è particolarmente indicato quando i beneficiari individuati che necessitano di assistenza e cura sono tali in quanto persone non più autosufficienti, minori, nascituri o addirittura, e questa è la maggiore caratteristica di questo contratto, sono

STUDIO DE MARCHI

DI ERNESTO DE MARCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA IN VITTORIO VENETO

persone che non solo non sono ancora nate ma che addirittura devono ancora essere concepite e non si sa né se né quando lo saranno, ma intanto sono comunque individuate come beneficiari. Un'altra situazione tipica in cui il contratto di affidamento fiduciario trova applicazione è quando ci sono i presupposti per il "Dopo di Noi".

Alcune applicazioni del contratto di affidamento fiduciario a casi concreti potrebbero essere le seguenti. Un venditore e un acquirente convengono un pagamento dilazionato del prezzo di compravendita e ne pattuiscono a garanzia il deposito presso un affidatario fiduciario che entra nella piena disponibilità del bene ricevuto con l'obbligo però di svolgere l'attività descritta nel programma enunciato nel contratto stesso, vale a dire la garanzia di pagare il prezzo al venditore in un determinato giorno, ma al contempo destinare all'acquirente i frutti prodotti dal bene stesso fino al giorno pattuito per il pagamento. Un altro caso di utilizzo tipico di questo contratto è quello in cui un soggetto anziano proprietario di immobili che fruttano un reddito periodico, in previsione di non potervi più provvedere all'amministrazione in prima persona, li può attribuire ad un affidatario con il programma di gestirli, riscuoterne le rendite, investirne il denaro ricavato e utilizzare tali somme secondo le intenzioni espresse dall'affidante stesso e per provvedere alle esigenze di vita e di salute, salvo poi riversarli agli eredi dopo la sua morte. Un terzo esempio potrebbe essere quello di un padre che detiene il 100% di un'azienda, ne dona il 49% a ciascuno dei due figli e ne affida il rimanente 2% a un affidatario fiduciario con il programma che questi, in caso di discordia fra i figli, voti di volta in volta a favore alla scelta imprenditoriale giudicata più efficace.

Per richiedere un appuntamento al fine di ricevere personalmente maggiori informazioni su questo argomento e valutare assieme se potrebbe essere di vostra utilità, vi invito a compilare l'apposito *form* presente sul sito web www.studiodemarchi.it/contatti oppure a scrivere a info@studiodemarchi.it. Il primo incontro conoscitivo sarà sempre **GRATUITO** e senza alcun vincolo da parte vostra di continuare nel rapporto.

Ernesto De Marchi